



# RC AUTO

Quanto mi costi?



# La polizza RC auto

Da ottobre 2009 a ottobre 2011, secondo i dati ISVAP, gli incrementi tariffari medi nazionali sono stati pari al 26,9% per un 40enne in classe di massimo bonus, al 20,2% per un 18enne neopatentato alla guida di un'autovettura, al 27,9% ed al 45,4% per un diciottenne alla guida, rispettivamente di un ciclomotore e di un motociclo. Va però evidenziato che fra le singole compagnie vi sono differenze di premio notevoli, che arrivano anche a 1.000 euro o più. Ecco dunque qualche consiglio per risparmiare.

## Il confronto

Quando ci accingiamo a stipulare la nostra prima polizza, ma anche ad ogni scadenza naturale del contratto, è importante richiedere più preventivi a diverse compagnie e confrontarli. Uno strumento molto utile a tal fine è il "Preventivatore Unico" ([www.tuopreventivatore.it](http://www.tuopreventivatore.it)), messo a disposizione online dall'ISVAP, che permette di trovare gratuitamente, tra le 65 compagnie di assicurazione autorizzate, l'offerta migliore per la propria polizza RC-Auto: vale a dire, per autovettura, autocarro, ciclomotore, ecc.

Dato che si può cambiare compagnia assicuratrice solo in prossimità della scadenza annuale della polizza e poiché le tariffe proposte variano in continuazione, si consiglia di effettuare il „check-up RC auto“ solo poco prima della scadenza della polizza in corso (1-1,5 mesi prima). Per disdire il contratto in essere è necessario inviare la disdetta alla propria compagnia **almeno 15 giorni prima della scadenza.**

## Le clausole e le garanzie accessorie

Verificate sotto la voce „esclusioni e rivalse“, se la compagnia assicurativa rinuncia al diritto di rivalsa in caso di guida in stato di ebbrezza o con la patente scaduta o in caso di guida di persona minore di 18 anni (certe assicurazioni prevedono delle clausole d'esclusione). Eliminate invece le **garanzie accessorie** inutili, per es. la garanzia furto per una vettura di 10 anni, e controllate che non siano state aggiunte garanzie non richieste (p. es. tutela giudiziaria, tutela del conducente ecc.).

## Consigli pratici

Prima di sottoscrivere il contratto, verificate la corrispondenza dei dati contenuti nella polizza con quelli riportati sul libretto di circolazione e il codice fiscale. Trasmettete sempre una copia del libretto di circolazione alla compagnia assicuratrice. Scegliete sempre il frazionamento annuale invece di quello semestrale, in quanto Vi costerà meno. Le disposizioni della "legge Bersani" permettono di applicare la classe di merito della "prima auto" per la "seconda" auto, ma soltanto all'interno dello stesso nucleo familiare. Inoltre, grazie ad esse, l'attestato di rischio vale per 5 anni.

2

**Ultimo consiglio: Ogni premio è trattabile.**

# I sinistri

## Come prevenirli

Tra le principali cause all'origine di incidenti stradali si annovera il mancato rispetto delle distanze di sicurezza, la guida in stato di ebbrezza, la stanchezza, la mancata precedenza o il mancato rispetto della segnaletica, l'eccessiva velocità ed i sorpassi irregolari.

Pertanto:

- controllate che il veicolo sia in condizioni ottimali per la guida, anche in relazione a stagione e clima;
- siate sicuri di essere ben riposati, non guidate da stanchi;
- telefonate solo con le mani sul volante (quindi utilizzando auricolari), e solo in caso di vera necessità;
- sottoponetevi regolarmente ad un controllo della vista (una targa dovrebbe essere leggibile da una distanza di 7 macchine o 35 metri);
- mantenete le distanze di sicurezza (contate piano "21" "22" quando la macchina davanti a voi passa un punto marcato; se lo passate prima di aver finito di contare, siete troppo vicini);
- fissate bene le cose trasportate, anche se non sono pesanti;
- quando procedete in retromarcia, siate sicuri di avere buona visuale, e ricordate che le "manovre" non hanno la precedenza.

## Come comportarsi in caso di incidente stradale?

Nessuno pensa volentieri a queste cose e tuttavia sarebbe opportuno non farsi cogliere del tutto impreparati quando accadono. Sapere come comportarsi in simili frangenti, può aiutare infatti a limitarne al minimo le conseguenze. La prima regola è mantenere per quanto possibile la calma.

Anzitutto occorre mettere in sicurezza il luogo del sinistro: attivate le quattro frecce, indossate il giubbotto catarifrangente e posizionate il triangolo d'emergenza almeno 50 metri prima del luogo del sinistro. Quindi allontanatevi immediatamente e avvertite i servizi di pronto intervento chiamando uno dei seguenti numeri: 118 (Emergenza Sanitaria), 113 (Polizia Stradale) o 112 (Carabinieri).

In caso di infortunio con feriti, l'utente della strada deve prestare i primi soccorsi. Chi abbia seguito un adeguato addestramento può controllare il polso e la respirazione del ferito, metterlo in posizione stabile su un fianco, tamponare eventuali emorragie esterne ecc. Gli inesperti devono invece prestare assistenza psicologica al ferito parlandogli e rassicurandolo fino all'arrivo dei soccorsi.

In caso di incidente con soli danni lievi alle cose, è opportuno spostare i veicoli coinvolti sul bordo della carreggiata per non intralciare la normale circolazione.

Chiamate la polizia e insistete che sia redatto un verbale sull'accaduto (non solo riguardante la rilevazione delle generalità delle persone coinvolte!), soprattutto quando la controparte non dichiara le sue generalità, se la controparte non ha la cittadinanza dell'UE o quando non ci sono testimoni.

Non firmare nessun modulo (**cosiddetto „modulo di constatazione amichevole“ o „modulo blu“**), se non siete d'accordo con il contenuto dello stesso e/o siete sotto shock o confusi. Siate molto precisi nel descrivere le dinamiche del sinistro all'atto della compilazione del modulo; una descrizione poco precisa potrebbe comportare una divisione della responsabilità del danno fra le parti, anche se ciò non corrispondesse a quanto realmente accaduto.

Provvedete ad annotare gli indirizzi di eventuali testimoni. Le loro dichiarazioni, in particolare nei procedimenti giurisdizionali, sono fondamentali.

Denunciate il danno alla Vostra compagnia d'assicurazione **entro 3 giorni** con una raccomandata con ricevuta di ritorno oppure fatevi rilasciare una ricevuta.

## Il risarcimento dei danni

### La procedura del risarcimento diretto

L'assicurato/a che non ha provocato l'incidente o vi ha contribuito solo in parte riceve il risarcimento direttamente dalla propria compagnia di assicurazione. Questa procedura viene applicata in caso di collisione che ha coinvolto soltanto due veicoli identificati, assicurati ed immatricolati in Italia (autoveicoli, autocarri, motocicli ecc.). Per quanto riguarda i ciclomotori la nuova procedura opera per quelli sottoposti al regime di targatura in vigore dal 14 luglio 2006.

Per quanto concerne il risarcimento danni, per quelli materiali, ossia danni al veicolo o alle cose trasportate, non esistono limitazioni di entità, mentre per i danni fisici alla persona, l'invalidità permanente non può essere superiore al 9%. La procedura si applica anche se le persone trasportate hanno subito lesioni gravi per le quali hanno diritto ad essere risarcite dalla Compagnia di assicurazione del veicolo sul quale stavano viaggiando a prescindere dalle responsabilità del sinistro (art. 141 del Codice della Assicurazioni in vigore dall'1 gennaio 2006).

Consegnate (facendoVi rilasciare una conferma scritta di ricevimento) o spedite mediante raccomandata A.R., fax (o posta elettronica se previsto in polizza) alla Vostra assicurazione, il più presto possibile, il modulo di constatazione amichevole. Riferite all'assicurazione dove si trova il veicolo (carrozzeria o officina) per l'accertamento dei danni.

La Vostra assicurazione (Agenzia) è tenuta a fornire tutta l'assistenza necessaria per il corretto risarcimento del sinistro e la mancata osservanza di tali norme può comportare una responsabilità contrattuale in caso di mancato, scorretto o ritardato risarcimento del danno.

La Vostra assicurazione deve farvi un'offerta di risarcimento:

- entro 30 giorni, per i danni ai veicoli, se il modulo blu di constatazione amichevole è stato sottoscritto da entrambi i conducenti;

- entro 60 giorni, per i danni ai veicoli, se il modulo blu di constatazione amichevole non è stato sottoscritto da entrambi i conducenti;
- entro 90 giorni per i danni alle persone.

Se accettate la somma offerta, l'assicuratore è tenuto a pagare entro 15 giorni.

Se non siete soddisfatti dell'offerta o dei motivi che impediscono di formulare la stessa, potrete fare reclamo, mediante raccomandata A.R., alla vostra assicurazione a) personalmente o b) tramite un'associazione di consumatori. Trascorsi rispettivamente (a) 30 o (b) 15 giorni senza ottenere risposta potrete attivare la conciliazione come previsto dall'accordo ANIA / associazioni dei consumatori. Nel caso in cui la conciliazione non dia esito positivo potrete adire le vie legali. Importante in questo caso mai firmare nessuna quietanza.

## La richiesta di risarcimento danni alla compagnia di controparte

Nei casi in cui le modalità del sinistro non rientrano in quelli della procedura del „risarcimento diretto“ il danneggiato si deve rivolgere alla compagnia d'assicurazione di colui che ha provocato il danno.

- Inviare la **richiesta di risarcimento danni** all'assicurazione della controparte attraverso una raccomandata con ricevuta di ritorno.
- Spesso la vostra compagnia di assicurazione fornisce l'assistenza di un avvocato, con la precisazione che il suo onorario verrà pagato dall'assicurazione della controparte. Fate attenzione: se avete ragione, l'assicurazione della controparte deve pagare, oltre al danno, anche l'onorario del vostro avvocato e le altre spese legali (esse consistono circa nel 10% della somma liquidata); ma se non avete ragione, dovrete pagare di tasca vostra l'intervento del legale!

**Importante:** l'assicurazione della controparte paga il 10% delle spese legali in aggiunta al risarcimento a vostro favore; controllate che l'avvocato non incassi il 10% due volte: una volta dall'assicurazione della controparte e un'altra volta da voi!

- Di regola l'assicurazione della controparte affida ad un **perito** l'incarico di verificare i danni subiti dall'automobile. **Il danneggiato deve mettere a disposizione l'automobile per almeno 8 giorni** (indicarne il luogo nella lettera di denuncia del sinistro o in una lettera autonoma o per fax). Se il perito non esegue la perizia sull'automobile, essa può essere riparata, ma il meccanico deve in ogni caso fare foto di buona qualità, deve conservare i pezzi sostituiti e indicare tutti gli interventi eseguiti, affinché il perito possa successivamente effettuare una perizia postuma.
- **La fattura o il preventivo** di spesa devono essere consegnati all'assicurazione.
- **Per i danni personali:** nel caso di incidenti che comportano danni personali occorre consegnare alla compagnia d'assicurazione un certificato medico, da cui

risultano il numero dei giorni di malattia ed eventualmente l'invalidità. Se l'inedoneità al lavoro dovesse protrarsi per un periodo più lungo i certificati medici emessi devono essere consecutivi.

Qualora il perito dell'assicurazione dovesse rilevare una percentuale di invalidità più bassa di quella da voi indicata, l'unica soluzione è quella di far effettuare una perizia privata da un consulente tecnico d'ufficio, consegnarne quindi copia all'assicurazione e trovare un accordo.

- Qualora la somma offerta non sia invece di vostra soddisfazione, non firmare nessuna quietanza e non rimane altro che la via della contestazione giudiziale.

Gli incidenti stradali si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto (art. 2947 c.c.).

Presso le **associazioni di consumatori** sono disponibili apposite lettere tipo per presentare la richiesta di risarcimento danni, nonché ulteriori informazioni relative agli argomenti qui presentati.



*Ministero  
dello Sviluppo Economico*

Progetto cofinanziato dal CNCU ai sensi della legge 57/2001, anno 2011



**RC AUTO**  
Quanto mi costi?

Il progetto è realizzato in partnership tra:



**ADICONSUM**

Associazione Difesa  
Consumatori e Ambiente  
promossa dalla CISL

[www.adiconsum.it](http://www.adiconsum.it)



**ASSO-CONSUM**

[www.asso-consum.it](http://www.asso-consum.it)



**Centro Tutela Consumatori Utenti**

[www.centroconsumatori.it](http://www.centroconsumatori.it)



**CITTADINANZA ATTIVA**

[www.cittadinanzattiva.it](http://www.cittadinanzattiva.it)